



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **marzo** ad ore 20.00,

29 marzo 2019

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. CIAGHI SILVANO
5. CAPPELLETTI FAUSTO
6. MAZZUCCHI ROBERTO
7. STERNI SILVINO
8. BENONI MARIA ASSUNTA
9. BARBI ELEONORA
10. BENONI IVANO
11. MAZZUCCHI ENRICO
12. MAZZUCCHI ELENA
13. CIAGHI ROMINA
14. CAPPELLETTI MARCO
15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO

Assenti	
giust.	ing.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora **Benedetti Piera**, nella sua qualità di **Sindaca**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

01 aprile 2019

ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 29.03.2019.

Oggetto: Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso ed evidenziato, per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m., in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- la sopracitata L.P. 18/2015 all'articolo 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;
- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale sopracitata prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";
- l'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed in particolare il comma 14, prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- pertanto gli enti locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e ricordato che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

In relazione all'*iter* di approvazione ed alle relative tempistiche, visto e ricordato:

- il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i. il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini

di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

- l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 26 novembre 2018, con cui la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e dei documenti allegati al 31 marzo 2019, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine; sono conseguentemente differiti al 28 febbraio 2019 i termini previsti dall'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la presentazione all'organo consiliare da parte dell'organo esecutivo dello schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021.

Precisato e ricordato che, con specifico riferimento alla normativa in materia degli equilibri di bilancio e di vincoli di finanza pubblica:

- la Legge 12 agosto 2016 n. 164 recava "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declinava gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
- la Legge di stabilità 2017 aveva stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza fosse considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;
- con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole inerenti il pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 (omissis...) gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*;
- da ultimo, la Legge di Bilancio 2019, n. 145 di data 30 dicembre 2018 (commi da 819 a 826) sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio prevedendo, in attuazione delle sopracitate sentenze della Corte costituzionale, che gli enti locali possano utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio contabile come disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal T.U.E.L.; gli enti pertanto sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dall'apposito prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto.

Evidenziato, per quanto concerne l'adozione del bilancio consolidato, che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29.02.2016 è stata rinviata l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato all'anno 2019 con riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000 e rilevato ora che il comma 831 della sopra richiamata Legge di Bilancio 2019 ha modificato l'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000 introducendo la facoltà, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.

Dato atto che con la deliberazione consiliare posta all'ordine del giorno odierno si ritiene opportuno avvalersi della suddetta facoltà.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto*

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno" e ricordato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione.

Richiamate quindi le deliberazioni della Giunta comunale n. 14 e n. 15 di data 28.02.2019 inerenti l'approvazione delle tariffe 2019 del servizio acquedotto e fognatura.

Vista la deliberazione consiliare posta all'ordine del giorno odierno riguardante la determinazione tributaria per la TARI da applicarsi all'esercizio finanziario 2019.

Viste e richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 13 di data 31.07.2018 di approvazione del rendiconto relativo all'anno finanziario 2017;
- la propria precedente deliberazione n. 90 di data 30.07.2018 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 - indirizzi strategici.

Ricordato che il comma 1 dell'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 dispone che, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio, come ampiamente chiarito in dottrina.

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, integrato e modificato dal Servizio Segreteria e dal Servizio Finanziario, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti e forniti dall'Amministrazione comunale.

Visti il bilancio di previsione 2019-2021, la nota di aggiornamento al DUP e la nota integrativa redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i relativi allegati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 7 marzo 2019.

Sentiti gli interventi dei consiglieri il cui contenuto si rinvia al verbale di seduta.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dalla Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato in data 13 marzo 2019 agli atti prot. n. 1025 di data 13 marzo 2019.

Vista l'urgenza di procedere all'approvazione dei documenti, per dare il prima possibile piena operatività al bilancio e quindi la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Visti:

- ◆ il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02;
- ◆ la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- ◆ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- ◆ il D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- ◆ l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;

- ◆ il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- ◆ lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 8 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Mazzucchi Enrico, Mazzucchi Elena, Mazzucchi Massimiliano, Ciaghi Romina, Cappelletti Marco) accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvato con deliberazione della giunta comunale n. n. 90 di data 30.07.2018 (allegato n. 1);
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla legge (allegato n. 2);
3. di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (allegato n. 3);
4. di dare atto che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dare atto del parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 di data 13.03.2019;
6. di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli di n. 8 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Mazzucchi Enrico, Mazzucchi Elena, Mazzucchi Massimiliano, Ciaghi Romina, Cappelletti Marco), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ❖ opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ❖ ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 03 di data 29.03.2019

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 22 marzo 2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Antonia Benedetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Ronzo Chienis, 22 marzo 2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Antonia Benedetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA SINDACA
f.to Piera Benedetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 29 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 01 aprile 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin